

cui sono o possono essere concesse deroghe. Fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2, ai servizi postali vengono applicati gli articoli 92 e 93⁽¹³⁾.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione - per l'approvazione - tutti i progetti di concessione di aiuto o di modifica dei regimi di aiuto esistenti. Inoltre la Commissione deve effettuare un controllo degli aiuti autorizzati in precedenza o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato o prima dell'adesione dello Stato membro in questione.

Tutti i fornitori del servizio universale rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/723/CEE⁽¹⁴⁾ della Commissione del 25 giugno 1980 sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE⁽¹⁵⁾. Oltre al requisito generale di trasparenza per la contabilità degli esercenti ai sensi del punto 2.2, esposto al punto 5, (b) vi, gli Stati membri devono garantire che le loro relazioni finanziarie con questi operatori siano trasparenti, come disposto dalla direttiva stessa, affinché risulti chiaramente quanto segue:

- a) i fondi pubblici messi a disposizione in modo diretto, inclusi gli sgravi o le esenzioni fiscali;
- b) i fondi pubblici messi a disposizione tramite altre imprese pubbliche o istituzioni finanziarie;
- c) l'uso effettivo di tali fondi pubblici.

La Commissione considera inoltre come concessione di fondi pubblici:

- (a) il ripianamento di perdite d'esercizio;
 - (b) il conferimento di capitali;
 - (c) le sovvenzioni a fondo perduto o i prestiti agevolati;
 - (d) la concessione di agevolazioni finanziarie mediante la rinuncia ai profitti o alla restituzione di somme dovute;
 - (e) la rinuncia a un rendimento normale dei fondi pubblici concessi;
 - (f) la compensazione degli oneri finanziari imposti dalle autorità pubbliche.
- b) Applicazione degli articoli 90 e 92

La Commissione è stata chiamata a valutare diversi privilegi fiscali accordati ad un esercente postale ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. La Commissione ha verificato se questi aiuti sono andati a vantaggio di servizi prestati dall'esercente postale in questione in un'area aperta alla concorrenza. Tenendo conto del fatto che il sistema di tenuta della contabilità non era ancora stato attuato in misura sufficiente per tale verifica, la Commissione si è basata sugli studi per valutare i costi supplementari connessi con gli obblighi di servizio universale incombenti all'esercente postale quale definito al punto 2.2. in relazione alla sua attività nell'area riservata ed ha confrontato tali costi con l'importo dell'aiuto concesso dallo Stato, al fine di verificare la conformità dell'aiuto stesso con il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato.

Tuttavia la Commissione ha invitato lo Stato membro interessato ad accertare che la contabilità in questione applicata dall'esercente postale sia in grado di garantire che i fondi pubblici non possano essere usati per compensare altre attività effettuate nel settore aperto alla concorrenza ed ha chiesto la stesura di una relazione annuale per poter verificare la compatibilità con il diritto comunitario.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte di Giustizia. Causa C-387/92, Banco de Credito contro Ayuntamiento Valencia. Raccolta 1994, pag. I-877.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 195, del 29.7.1980, pag. 35.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 254 del 12.10.1993, pag. 16.

7. Riesame

La presente comunicazione viene adottata a livello comunitario al fine di facilitare la valutazione di determinate misure statali relative ai servizi postali e, in particolare, per chiarire la portata dell'area che può essere riservata dagli Stati membri agli esercenti postali quali definiti al punto 2.2. nonché le modalità previste a tal fine. Appare opportuno che dopo un certo periodo dall'adozione di determinati provvedimenti da parte degli Stati membri, la Commissione realizzi una valutazione del settore postale con riferimento alle norme del Trattato per verificare la necessità di apportare eventuali modifiche alle posizioni definite nella presente comunicazione. Nel corso del primo semestre dell'anno 2000, la Commissione realizzerà una valutazione globale della situazione vigente nel settore postale con riferimento agli obiettivi della presente comunicazione.

La Commissione proseguirà nel monitoraggio del settore per determinare se sia necessaria l'adozione di misure vincolanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 90 del Trattato, tenendo in particolare considerazione lo sviluppo degli scambi commerciali tra Stati membri e la certezza in materia di investimenti necessaria affinché sia possibilee rimanere al passo con l'evoluzione tecnologica nel settore.

CONSULTAZIONE

La Commissione invita le parti interessate a trasmettere osservazioni in merito al presente progetto di comunicazione. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro i due mesi successivi alla pubblicazione del progetto stesso via fax (numero 32-2-296 98 19) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità Europee
Direzione generale "Concorrenza" (DG IV)
Direzione C
200 rue de la Loi/Wetstraat 150
B - 1049 Bruxelles

Previa consultazione pubblica, la Commissione intende adottare la presente comunicazione per fornire agli operatori del settore tutti i chiarimenti necessari in relazione all'applicazione delle regole di concorrenza.

ALLEGATO 4.



Area Personale e Organizzazione
CULTURA AZIENDALE - COMUNICAZIONE INTERNA - FORMAZIONE

GAZZETTE UFFICIALI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali e al miglioramento
della qualità del servizio.

=====

Copia per uso interno

N. C 322/22

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2. 12. 95

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio

(95/C 322/10)

COM(95) 227 def. — 95/0221(COD)

(Presentata dalla Commissione il 22 novembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993, concernente il Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali⁽¹⁾,

vista la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sullo sviluppo dei servizi postali comunitari⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

1. considerando che è necessario adottare le misure per creare un mercato unico conformemente all'articolo 7 A del trattato; che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che la creazione di un mercato unico nel settore postale è importante per l'economia e per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambio;

3. considerando che la Commissione ha presentato, l'11 giugno 1992, un Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali e il 2 giugno 1993, una comunicazione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari;

4. considerando che la Commissione ha proceduto ad un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse a livello comunitario;

5. considerando che l'attuale dimensione del servizio postale universale e le condizioni in cui esso viene prestato variano fortemente da uno Stato membro all'altro; che, in particolare, i risultati in termini di qualità del servizio nei vari Stati membri risultano molto diseguali;

6. considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utilizzatori e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari, in termini di qualità, sono oggi particolarmente insoddisfacenti;

7. considerando che le disparità constatate nel settore postale presentano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in modo specifico dai servizi postali e rappresentano un freno alla coesione interna della Comunità, poiché le regioni che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano in posizione sfavorevole tanto per quel che riguarda i loro invii di corrispondenza che per quanto riguarda la distribuzione di merci;

8. considerando che è sin da ora necessario fissare delle misure che permettano un'apertura progressiva del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione di tali disposizioni, in modo da garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

9. considerando che è necessaria un'azione a livello comunitario tendente ad una maggiore armonizzazione delle condizioni che regolano il settore postale, e che di conseguenza è necessario fissare regole comuni;

10. considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la definizione di modalità specifiche è un compito che incombe agli Stati membri, i quali potranno scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare.

⁽¹⁾ GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.

11. considerando che è essenziale garantire, a livello dell'Unione europea, un servizio universale postale equivalente a un insieme minimo di servizi di buona qualità che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità.
12. considerando che l'obiettivo del servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti un accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di contatto fissi e condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; che il servizio universale deve essere fornito nel rispetto delle esigenze fondamentali per garantire un funzionamento continuo e adattarsi alle necessità degli utenti, garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio;
13. considerando che il servizio universale deve comprendere i servizi nazionali e i servizi transfrontalieri;
14. considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi proposti, delle modalità della prestazione e dell'utilizzazione nonché delle tariffe relative;
15. considerando che il mantenimento della possibilità di riservare taluni servizi, nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario;
16. considerando che gli oggetti di corrispondenza di peso uguale o superiore a 350 grammi rappresentano per l'organismo postale pubblico meno del 2 % del volume e del 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il criterio del prezzo (5 volte la tariffa di base) consentirà di meglio separare il servizio riservato dal servizio di posta espressa, già liberalizzato;
17. considerando che è opportuno escludere dal numero dei servizi riservati la pubblicità diretta per corrispondenza, un segmento distinto nel mercato postale che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 17 % del volume e il 12 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che, entro il 30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) intervenuti nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;
18. considerando che è opportuno escludere dai servizi che possono essere riservati la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 4 % del volume e il 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che, entro il 30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;
19. considerando che è previsto un riesame globale della portata del settore riservato entro il primo semestre dell'anno 2000.
20. considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi direttamente designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli organismi) autorizzati ad emettere francobolli recanti la denominazione del paese;
21. considerando che i servizi speciali, ad esempio il servizio espresso (caratterizzato non solo da una maggiore rapidità ed affidabilità nella raccolta, nel trasporto e nella distribuzione della posta ma anche dal fatto che garantisce tutte o parte di queste prestazioni supplementari: garanzia di consegna entro una data ben definita, raccolta a domicilio, consegna direttamente al destinatario, possibilità di cambiare la destinazione ed il destinatario durante il trattamento, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, controllo degli invii, trattamento personalizzato dei clienti e fornitura di un servizio su misura in funzione delle esigenze), i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale anche per l'autoprestazione (cioè l'assunzione del compito di effettuare i servizi postali da parte di una persona fisica o giuridica che è all'origine degli oggetti di corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'invio di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;
22. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante procedure di dichiarazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio

universale; che queste procedure debbono essere trasparenti e non discriminatorie;

23. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i prestatori del servizio universale per l'onere finanziario eccessivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio; che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non incidano abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che si può prevedere l'introduzione di un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo a partire dal momento in cui questa sarà liberalizzata;
24. considerando che può risultare necessario armonizzare in futuro, a livello comunitario, le procedure di autorizzazione stabilite dagli Stati membri — sempre e quando siano necessarie — per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio universale;
25. considerando che può risultare necessario armonizzare in futuro a livello comunitario le condizioni di accesso alla rete postale pubblica degli Stati membri;
26. considerando che, per garantire una corretta gestione del servizio universale ed evitare distorsioni della concorrenza, le tariffe applicate per il servizio universale debbono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e correlate ai costi;
27. considerando che il prestatore del servizio universale del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere una remunerazione che copra i suoi costi; che questa remunerazione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare la qualità del servizio transfrontaliero comunitario;
28. considerando che, per introdurre criteri di trasparenza nei costi dei differenti servizi e per impedire che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare le condizioni di concorrenza in questo ultimo settore, è necessaria una separazione contabile tra servizi riservati e servizi non riservati;
29. considerando che si deve prendere in considerazione l'interesse degli utenti che hanno diritto a servizi di buona qualità; che sono quindi necessari interventi tesi a ravvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario; che per questo miglioramento della qualità è necessario che gli Stati membri fissino adeguate norme per i servizi che compongono il servizio universale, norme che i prestatori del

servizio universale devono soddisfare od eventualmente superare;

30. considerando che la qualità dei servizi qual è percepita dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito e che le norme di valutazione di tale qualità di servizio e i livelli di qualità oggettivamente raggiunti debbono essere resi pubblici nell'interesse degli utenti stessi; che è necessario disporre di norme armonizzate della qualità del servizio e di metodi di misura comuni in modo da potere valutare la convergenza della qualità del servizio su scala comunitaria;
31. considerando che le norme di qualità nazionali devono essere definite dagli Stati membri in armonia con le norme di qualità comunitarie; che quelle relative ai flussi transfrontalieri intracomunitari (che implicano l'attività di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri) devono essere definite a livello comunitario;
32. considerando che il rispetto di queste norme deve essere verificato regolarmente, in modo indipendente e su una base armonizzata e che gli utenti devono avere il diritto di essere informati dei risultati di tali controlli;
33. considerando che agli esercenti postali si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori⁽¹⁾;
34. considerando che il miglioramento della qualità dei servizi prestati presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura semplificata di conciliazione; che tale procedura deve essere flessibile, poco onerosa, trasparente e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate;
35. considerando che i progressi nell'interconnessione delle reti postali e l'interesse degli utenti richiedono l'incentivazione della normalizzazione tecnica; che l'armonizzazione tecnica è indispensabile per promuovere l'interfunzionalità fra le reti nazionali e, di conseguenza, un servizio universale comunitario efficiente ed efficace; che gli utilizzatori debbono essere attivamente consociati al processo di armonizzazione delle norme tecniche;
36. considerando che l'elaborazione dettagliata di tali norme tecniche armonizzate dev'essere progressiva; che le linee direttrici in materia di armonizzazione europea consentono di affidare tali attività specializzate di normalizzazione tecnica al Comitato europeo di normalizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

37. considerando che le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte sotto la responsabilità della Commissione, assistita dagli Stati membri su consultazione delle parti interessate, in particolare delle associazioni dei consumatori, con l'ausilio di un comitato appositamente istituito;
38. considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione, le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati;
39. considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che è necessario che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2005; che è opportuno che la Commissione venga assistita in questo compito da un osservatorio che controllerà l'evoluzione del settore e che sarà composto da un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che disporranno congiuntamente delle conoscenze tecniche necessarie e che raccoglieranno le informazioni pertinenti sullo sviluppo del settore, in particolare sugli aspetti economici e sociali, tecnologici, così come sulla qualità del servizio;
40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza al settore postale; che la presente direttiva deve essere conforme alle norme del trattato; che la Commissione ha chiarito le modalità di applicazione al settore postale delle norme di concorrenza, ed in particolare dell'articolo 90 del trattato, in una comunicazione; che le norme sulla concorrenza prevedono la istituzione di un'autorità indipendente che garantisca il controllo effettivo dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità dei prestatori del servizio universale; che le norme di concorrenza prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso non discriminatorio alla rete postale;
41. considerando che la presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Obiettivo e campo di applicazione

Articolo 1

La presente direttiva fissa regole comuni concernenti:

- la prestazione di un servizio postale universale nella Comunità;
- i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai prestatori del servizio universale;
- i principi tariffari e la trasparenza contabile;
- la fissazione di norme di qualità e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di tali norme;
- l'armonizzazione delle norme tecniche;
- la istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) *servizi postali*: i servizi consistenti nella raccolta (in particolare quella pubblica), il trasporto e la distribuzione degli oggetti postali;
- 2) *rete postale pubblica*: l'insieme delle risorse umane e dei beni atti a garantire:
 - la raccolta pubblica, dalle cassette postali o dagli altri punti di accesso sull'insieme del territorio, degli oggetti postali per i quali sussiste l'obbligo di servizio universale;
 - l'instradamento e il trattamento di tali oggetti dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
 - la consegna di tali oggetti ai destinatari, nell'ambito di regolari giri di consegna;
- 3) *raccolta*: l'operazione consistente nel raccogliere, trasportare e consegnare oggetti postali dal luogo di preparazione o dalla cassetta postale, nella quale sono stati depositati a questo scopo, fino al punto di accesso alla rete postale;

- 4) *prelevamento*: l'operazione consistente nel raccogliere gli oggetti di corrispondenza nelle cassette postali installate a tal fine sul suolo pubblico o in appositi locali gestiti dai prestatori del servizio universale;
- 5) *distribuzione*: le operazioni dallo smistamento, effettuato nei centri incaricati di organizzare la distribuzione, alla consegna degli oggetti postali ai destinatari;
- 6) *oggetto postale*: l'invio indirizzato le cui caratteristiche materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete postale; si tratta in particolare di oggetti di corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici nonché pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
- 7) *oggetto di corrispondenza*: la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato al destinatario all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo invio: i libri, i cataloghi, i giornali e i periodici non sono considerati oggetti di corrispondenza;
- 8) *scambio di documenti*: la consegna di posta da parte dei mittenti in centri di scambio appositi, nei quali i loro corrispondenti dispongono di cassette postali personali da cui vengono a ritirare la posta loro indirizzata; gli utilizzatori di un centro di scambio debbono essere membri di un gruppo abbonato al servizio;
- 9) *invio raccomandato*: l'oggetto postale garantito formalmente contro i rischi di perdita o di deterioramento e consegnato contro ricevuta;
- 10) *invio con valore dichiarato*: l'oggetto postale con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente in caso di perdita o di deterioramento;
- 11) *posta transfrontaliera in entrata*: la posta in entrata in uno Stato membro e proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo;
- 12) *pubblicità diretta per corrispondenza*: gli oggetti di corrispondenza formati da un medesimo messaggio inviato ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblicitari o di marketing;
- 13) *prestatore del servizio universale*: l'ente, pubblico o privato, incaricato da uno Stato membro di effettuare tutte le prestazioni del servizio universale o una parte delle stesse;
- 14) *spese terminali*: la remunerazione dei prestatori del servizio universale incaricati della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
- 15) *mittente*: la persona fisica o giuridica che è all'origine degli oggetti postali;
- 16) *utenti*: gli utenti professionali, gli utenti residenziali e gli esercenti postali non incaricati del servizio universale (compresi gli intermediari), qualora deside-

rino accedere ai servizi per gestire tutte le fasi di una prestazione;

- 17) *intermediario*: l'operatore economico che agisce tra il mittente ed il prestatore del servizio universale, incaricandosi della raccolta, dell'istradamento e/o del presmistamento degli oggetti postali prima che questi vengano immessi nella rete postale pubblica dello stesso o di un altro paese;
- 18) *autorità nazionale di regolamentazione*: in ciascuno Stato membro, l'organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, segnatamente, le funzioni di regolamentazione attinenti alla presente direttiva.

CAPITOLO 2

Servizio universale

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze degli utenti.

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garantiscano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, quanto meno:

- un prelevamento dai punti di raccolta;
- una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona fisica o giuridica.

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

- il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti di corrispondenza indirizzata, dei libri, dei cataloghi, dei giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi postali indirizzati fino a 20 kg;
- i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti con valore dichiarato.

Le dimensioni minime e massime degli oggetti postali considerati sono fissate dalla Convenzione e dall'Accordo sui pacchi postali adottati dall'Unione postale universale nel congresso di Washington del dicembre 1939.

Il servizio universale definito al presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro designa uno o più esercenti postali per la fornitura del servizio universale, informa la Commissione sull'esercente o sugli esercenti prescelti e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Tali informazioni vengono pubblicate.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro procura che il servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

- fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della corrispondenza e il segreto postale;
- offrire agli utilizzatori, a parità di condizioni, un trattamento identico;
- fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in particolare da quelle di ordine politico, religioso o filosofico;
- fornire un servizio che non possa essere sospeso o annullato, se non in casi di forza maggiore;
- adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché alla domanda degli utilizzatori.

Articolo 6

Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali informazioni sono pubblicate, segnatamente sotto forma di opuscoli o a mezzo di affissione.

Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione la modalità con cui sono rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del comma precedente. Le eventuali successive modifiche vengono comunicate alla Commissione non appena possibile.

Articolo 7

Ciascun Stato membro garantisce la continuità della prestazione del servizio universale, qual è definito nella presente direttiva.

CAPITOLO 3

Armonizzazione dei servizi che possono essere riservati

Articolo 8

1. I servizi che, nella misura necessaria per garantire l'espletamento del servizio universale, possono essere riservati al prestatore o ai prestatori del servizio universale di ciascuno Stato membro sono: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di oggetti di corrispondenza interna, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate per oggetti di corrispondenza del primo livello di peso, ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi, fatto salvo il paragrafo 2.

2. La distribuzione della posta transfrontaliera in entrata e della pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata fino al 31 dicembre 2000, qualora tale riserva sia necessaria per l'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Entro il 30 giugno 1998, la Commissione decide sull'opportunità di riservare tali servizi anche successivamente al 31 dicembre dell'anno 2000, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) del settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 vengono riesaminate al momento in cui la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sull'applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 25 e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000.

4. Gli Stati membri forniscono, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, nonché della valutazione di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi diritto di collocare cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica e di emettere francobolli recanti la denominazione del paese.

CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi non riservati e condizioni di accesso alla rete

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono applicare procedure di dichiarazione e, nei casi giustificati, procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali che non sono riservati ai prestatori del servizio universale. Tale procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri obiettivi.

2. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata, se opportuno, a obblighi proporzionali di servizio universale e all'obbligo di non incidere abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

3. Lo Stato membro, qualora constati che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente ad un fondo di compensazione appositamente creato a tale fine ed amministrato da un organismo indipendente dal o dai beneficiari. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che, nella determinazione della misura dei contributi finanziari, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i motivi di qualsiasi eventuale diniego dell'autorizzazione vengano comunicati al richiedente e prevedono i relativi rimedi giuridici.

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che ne permetta il controllo allorché sarà liberalizzata.

Articolo 11

1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati, ad esclusione dei servizi che non possono essere sottoposti a tali restrizioni, come lo scambio di documenti e la posta transfrontaliera in uscita verso altri Stati membri.

2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri cui deve conformarsi l'esercente postale che sollecita l'autorizzazione, le procedure cui il medesimo deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché i rimedi giuridici contro il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 12

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione affinché gli utenti ed i prestatori del servizio universale possano accedere, in condizioni di trasparenza e di non discriminazione, alla rete postale pubblica nelle varie fasi che precedono la distribuzione finale degli oggetti postali.

CAPITOLO 5

Principi tariffari e di trasparenza contabile

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

- i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
- i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per ciascuno dei servizi che compongono il servizio universale; gli Stati membri possono decidere di applicare sull'intero territorio nazionale una tariffa unica per ciascun servizio che rientra nel servizio universale;
- le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 14

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le spese terminali siano determinate in base ai costi dei prestatori del servizio universale i quali effettuano il trattamento e la distribuzione in modo non discriminatorio della posta nel paese di arrivo, nonché in base alla qualità dei servizi forniti.

Articolo 15

1. Gli Stati membri procurano che, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, i prestatori del servizio universale istituiscano un sistema di contabilità conforme alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. I prestatori del servizio universale gestiscono la loro contabilità interna tenendo conti separati, da un lato per ciascun servizio rientrante nel settore riservato (facendo la distinzione tra raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione) e dall'altra per i servizi non riservati, come se i servizi in questione fossero gestiti da imprese differenti. Nel loro rendiconto annuale di gestione stabiliscono uno stato patrimoniale e conto profitti e perdite separati per i servizi riservati e per i servizi non riservati.

3. Indipendentemente dal regime di proprietà loro applicabile e dalla forma giuridica, i prestatori del servizio universale fanno certificare il bilancio annuale da un organismo di revisione contabile indipendente. I prestatori del servizio universale che non sono obbligati per legge a pubblicare il bilancio annuale ne tengono comunque una copia a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione.

La Commissione adotta le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ricevute in proposito.

CAPITOLO 6

Qualità dei servizi

Articolo 16

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché venga offerto un servizio universale di buona qualità.

Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di inoltro, la regolarità e l'affidabilità dei servizi.

Le norme sono fissate:

- dagli Stati membri per i servizi nazionali;
- dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari, con la procedura prevista dall'articolo 21.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno da organismi indipendenti dai prestatori del servizio universale, secondo modalità normalizzate fissate dalla Commissione. I risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari. L'obiettivo iniziale deve comunque essere quello di far sì che, anche tenendo conto delle specificità nazionali, in tutti gli Stati membri gli oggetti di corrispondenza della categoria standard più rapida abbiano un periodo di inoltro da estremo a estremo di un giorno lavorativo tra il momento della partenza e quello della distribuzione, per almeno l'80 % delle spedizioni.

Queste norme vengono sottoposte a revisione periodica.

Il controllo delle prestazioni e la documentazione dei risultati debbono essere effettuati a norma dell'articolo 16.

Articolo 18

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione fissa le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari ai sensi dell'articolo 16. La Commissione pubblica le norme nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e garantisce un controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati. Le norme vengono periodicamente aggiornate.

In attesa della fissazione di tali norme, gli Stati membri applicano la seguente norma per gli oggetti postali della categoria standard più veloce: un termine di inoltro da estremo a estremo di tre giorni lavorativi tra il momento della spedizione nel paese di origine e quello di distribuzione nel paese di destinazione (G+3) per il 90 % degli invii e di cinque giorni lavorativi (G+5) per il 99 % degli invii. Si tratta di medie che i prestatori del servizio universale possono migliorare.

Articolo 19

Gli Stati membri provvedono affinché vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o inosservanza delle norme di qualità del servizio. Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed efficace, e affinché le controversie vengano risolte in maniera tempestiva.

Fatti salvi gli altri rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che tutelano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione i casi in cui i reclami presentati dagli utenti al prestatore del servizio universale non abbiano avuto esito positivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri controllano che i prestatori del servizio universale pubblicino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui questi sono trattati.

CAPITOLO 7

Armonizzazione delle norme tecniche

Articolo 20

L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo segnatamente conto dell'interesse degli utenti.

La fissazione delle norme per il settore postale è affidata al Comitato europeo di normalizzazione sulla base di mandati, secondo ai principi definiti nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾. Questi lavori sono svolti tenendo conto delle misure di armonizzazione stabilite a livello internazionale e, in particolare, delle misure decise dall'Unione postale universale. Le norme sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una volta all'anno.

Gli Stati membri garantiscono che, all'atto della fornitura del servizio universale, sia fatto riferimento alle norme pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 104 del 26. 4. 1983, pag. 8.

L'avanzamento dei lavori effettuati dal Comitato europeo di normalizzazione, nonché i progressi realizzati in questo settore, sono sottoposti all'esame del comitato consultivo previsto a tal fine all'articolo 21 della presente direttiva.

CAPITOLO 8

Il comitato consultivo

Articolo 21

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

Il comitato viene consultato in merito alle misure sulla qualità del servizio previste dall'articolo 16 e in merito all'armonizzazione delle norme tecniche previste dall'articolo 20.

Il rappresentante della Commissione sottometta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli esercenti postali, delle imprese interessate, degli utenti, in particolare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo sui risultati della consultazione e sui lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 23.

CAPITOLO 9

Autorità nazionale di regolamentazione

Articolo 22

Ciascuno Stato designa un'autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente e funzionalmente indipendente dagli esercenti postali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di controllare l'osservanza degli obbli-

ghi derivanti dalla presente direttiva; ad esse può inoltre essere affidato il compito di controllare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza nazionali e comunitarie nel settore postale.

Una volta all'anno, le autorità nazionali di regolamentazione inviano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati a livello nazionale nell'attuazione degli obiettivi previsti dalla presente direttiva. La relazione annuale è trasmessa alla Commissione entro cinque mesi dalla fine dell'anno civile cui si riferisce la relazione.

CAPITOLO 10

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa. In questo compito, la Commissione viene assistita da un osservatorio che segue l'evoluzione del settore.

2. L'osservatorio è composto di un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che congiuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessarie. I componenti raccolgono le informazioni relative allo sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali e tecnologici) e alla qualità dei servizi.

Articolo 24

Entro sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 25

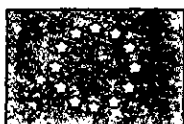
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO 5.

PARLAMENTO EUROPEO



documenti di seduta

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

21 novembre 1996

A4-0388/96

RELAZIONE

sul progetto di comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (SEC(95)0830 - C4-0551/95)

Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Georges de Brémond d'Ars

I N D I C E

Pagina regolamentare

A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

B. MOTIVAZIONE

Parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Parere della commissione per i trasporti e il turismo

Con lettera del 22 novembre 1995 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo il suo progetto di comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e in particolare sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali.

Nella seduta dell'11 dicembre 1995, il Presidente del Parlamento europeo ha comunicato di aver deferito tale progetto di comunicazione alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché alla commissione per i trasporti e il turismo.

Nella riunione del 18 dicembre 1995, la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha nominato relatore l'on. Georges de Brémont d'Ars.

Nelle riunioni del 23 gennaio, 20 febbraio, 25 giugno, 3 ottobre, 9 ottobre e 20 novembre 1996 ha esaminato il progetto di comunicazione della Commissione nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 27 voti favorevoli e 22 contrari.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. von Wogau, presidente; Metten, Theonas e Katiforis, vicepresidenti; de Brémont d'Ars, relatore; Areitio Toledo, Barton (in sostituzione dell'on. Billingham), Béres (in sostituzione dell'on. Caudron), Bowe (in sostituzione dell'on. García Arias), Cassidy, Christodoulou, Donnelly, Falkoner (in sostituzione dell'on. Harrison), Fourçans, Gallagher, García-Margallo, Garosci, Gasoliba I Böhm, Glante, Haug (in sostituzione dell'on. Miller), Hautala, Herman, Hoppenstedt, Imaz San Miguel, Kestelijn-Sierens, Kuckelkorn, Langen, Larive, Lindqvist, Lukas, Mezzaroma, Murphy, Paasilina, Peijs, Pérez Royo, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rübig, Secchi, Siso Cruellas (in sostituzione dell'on. Friedrich), Soltwedel-Schäfer, Tappin (in sostituzione dell'on. Moscovici), Torres Marques, W.G. van Velzen (in sostituzione dell'on. Lulling), Väyrynen (in sostituzione dell'on. Riis-Jørgensen), Watson e Wibe (in sostituzione dell'on. Ruffolo).

I pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per i trasporti e il turismo sono allegati alla presente relazione.

La relazione è stata depositata il 21 novembre 1996.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.